

Codice A1802B

D.D. 4 agosto 2026, n. 1521

R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 3/2023, Linee Guida Nazionali adottate con Decreto MITE 20.10.2022. Domanda di "Autorizzazione unica regionale a costruire, esercire e modificare la rete e l'impianto di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, alla tensione di 15 e 30 kV per la ricostruzione del CENTRO SATELLITE 15/30 Kv "LOMBROSO" in Comune di ROURE (TO),..



ATTO DD 1521/A1802B/2026

DEL 04/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 3/2023, Linee Guida Nazionali adottate con Decreto MITE 20.10.2022. Domanda di “Autorizzazione unica regionale a costruire, esercire e modificare la rete e l’impianto di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, alla tensione di 15 e 30 kV per la ricostruzione del CENTRO SATELLITE 15/30 Kv “LOMBROSO” in Comune di ROURE (TO), ad istanza della Società e-distribuzione Spa. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 comma 2 Legge n. 241/1990 – Forma semplificata e asincrona.

In data 06.11.2025, ns. prot. n. 49819 del 10.11.2025, e successiva integrazione del 14.11.2025, ns. prot. n. 51086 del 17.11.2025, la Società e-distribuzione S.p.a, Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Cimarosa 4 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, in persona del legale rappresentante pro tempore, arch. Silvia Paleologo, ha presentato domanda, con allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, ai sensi dell’art. 60 l.r. n. 3/2023 e delle LL. GG. Nazionali di cui al Decreto MITE 20.10.2022 di “**Autorizzazione unica regionale a costruire, esercire e modificare la rete e l’impianto di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, alla tensione di 15 e 30 kV per la ricostruzione del CENTRO SATELLITE 15/30 Kv “LOMBROSO”, localizzata nel Comune di ROURE (TO).**

L’impianto in esame risulta composto dai seguenti elementi principali:

- n.1 trasformatore elettrico MT/MT 15/30 kV su vasca di raccolta acque meteoriche in c.a.;
- n.1 locale MT (edificio quadri per quadri protezione, controllo e quadri di alimentazione in bassa e media tensione);
- quadri elettrici esterni;
- componenti accessori necessari per l’esercizio in sicurezza del Centro Satellite (trasformatore servizi ausiliari, batterie di condensatori, etc.)
- rampa di accesso alla nuova area elettrica.

- impianto di desoliazione.

Il progetto prevede la ricostruzione di un centro satellite esistente, in adiacenza alla Centrale idroelettrica "Lombroso" di proprietà della società ENEL Green Power S.p.a., proprietaria dell'area, consistente in una stazione elettrica in media tensione per l'alloggiamento dei componenti di protezione ed esercizio della rete elettrica nella Media Valle Chisone, con immissione dell'energia elettrica generata dalla centrale in rete, come dettagliato nella Relazione tecnica illustrativa allegata all'istanza.

L'immobile oggetto del presente atto confina con: torrente Chisone, mappali nn. 144/a (di proprietà di Enel Green Power S.p.a., società appartenente al gruppo ENEL, al pari del richiedente la Società e-distribuzione S.p.a., in fase di frazionamento e acquisizione del mappale 144) 53, 54, 56, 125 del foglio di mappa 29 del Comune di Roure (TO).

L'infrastruttura in progetto risulta indispensabile poiché è necessario garantire, migliorare e potenziare il servizio elettrico alla cittadinanza, in assolvimento della funzione di pubblico servizio per la bassa Val Chisone; la ricostruzione in posizione più adeguata del Centro Satellite 15/30 kV esistente "Lombroso" contribuirà all'incremento della hosting capacity della rete di distribuzione in media e bassa tensione sottesa alla cabina primaria nei riguardi di potenziali nuove richieste di connessione; l'impianto permetterà il miglioramento della qualità del servizio fornito; l'impianto non è incompatibile con lo strumento urbanistico ai sensi di quanto previsto al punto 6.2 dell'Allegato alle linee guida Nazionali surrichiamate.

Il proponente dichiarava altresì che l'impianto *de quo*, sarebbe stato realizzato ed esercito nel rispetto della normativa tecnica vigente, compresa quella relativa ai limiti di esposizione dai campi elettromagnetici, in particolare, secondo quanto previsto dal DM 29 maggio 2008 e s.m.i..

La zona nella quale insisterà l'infrastruttura in oggetto risulta sottoposta a vincoli (tutela paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004, comma 1, lettera c) (corso d'acqua)), poiché ricompresi nella fascia di rispetto di 150 m dall'acqua pubblica denominata "Torrente Chisone".

Il progetto in oggetto è escluso dal procedimento di valutazione di Impatto ambientale ai sensi dall'applicazione della L.R. 13/2023 e s.m.i..

A seguito della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi, necessari per l'ammissibilità dell'istanza, veniva pubblicata, sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 27.11.2025, la Comunicazione prot. n. 51781/A1802B del 20.11.2025, di avvenuto deposito di copia degli elaborati e l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/90, con contestuale indicazione della Conferenza dei Servizi Decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona.

La conclusione positiva del procedimento veniva subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni e dagli Enti coinvolti ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-bis legge n. 241/90.

Per l'infrastruttura in oggetto, la Società richiedeva la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e inamovibilità delle aree coinvolte, ai fini ai fini dell'esproprio e dell'asservimento coattivo (servitù di elettrodotto) dei beni occorrenti, ovvero la particella 144/b, del foglio di mappa 29 del Comune di Roure (TO), di proprietà di Enel Green Power S.p.A., oggetto di prossimo frazionamento della particella 144, come risultante dalla documentazione presente in atti; pertanto, la stessa era tenuta a comunicare ad Enel Green Power S.p.A., proprietaria delle particelle catastali coinvolte (144 originaria, 144/a e 144/b a seguito di futuro frazionamento) nel rispetto e con le modalità previste dagli artt. 11 c. 2, 16 c. 4 e 52-*quater* del D.P.R. 327/2001, l'avviso dell'avvio del presente procedimento e del deposito della documentazione progettuale; a tal proposito la Società richiedente ha prodotto contratto preliminare di compravendita in via bonaria con la proprietà dei suoli interessati al progetto sottoscritto in data 03.10.2025.

La conclusione del procedimento veniva, infine, stabilita entro 180 giorni a decorrere dalla data di avvio dello stesso.

Si riportano di seguito i contributi e pareri, anche in seguito alla presentazione di documentazione

integrativa a cura della Società richiedente, con note prot. nn. 1472435 del 14.11.2025, 0408440 del 17.03.2026 e, da ultimo, nota del 31.07.2026, ns. prot. n. 36020 del 04.08.2026, trasmessi dai seguenti Enti:

- Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata. Espropri-usi civici, con lettera prot. n. prot. n. 59389 del 09.12.2025.

“(..) Premesso che il Comune di Roure (TO) risulta tra i comuni per i quali non è stata ancora accertata la presenza, ovvero l’assenza di aree gravate da uso civico, ai sensi della legge 1766 del 16 giugno 1927; **il comune pertanto rientra tra quelli per i quali è necessario procedere all’accertamento demaniale ai sensi dell’art. 14 della l.r. 29/2009 al fine di individuare con certezza la localizzazione delle aree gravate da uso civico.**

(...) si rileva quanto segue:

- *in base alla documentazione depositata agli atti del Settore scrivente, non si può escludere la possibilità che i terreni individuati per gli interventi di cui all’oggetto nel Comune di Roure (TO) siano soggetti a diritti di uso civico;*
- *l’art. 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977 prevede che “...sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell’art.118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di [...] vigilanza sull’amministrazione dei beni di uso civico..”;*
- *le verifiche e le certificazioni circa la presenza, ovvero l’assenza, di aree gravate da uso civico sono rilasciate dai Comuni stessi, sulla base dei Decreti Commissariali o degli accertamenti demaniali di cui all’art. 14 della l.r. 29/2009 e devono riguardare tutti i terreni interessati dall’intervento, comprese le opere di connessione, le aree di cantiere e le sue servitù”;*
- *qualora le opere previste dal progetto dovessero interessare terreni vincolati, l’Amministrazione comunale interessata dovrà trasmettere apposita istanza alla struttura competente (che nel caso di specie risulta essere la Città Metropolitana di Torino) per l’acquisizione del parere volto al rilascio della concessione amministrativa con mutamento temporaneo di destinazione d’uso, ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. 29/2009 e nelle modalità di cui al Titolo III capo IV del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;*
- *ove sia necessario il rilascio di una concessione amministrativa su terreni gravati da uso civico che comporti il depauperamento sotto il profilo ambientale dei terreni o ne comporti il mutamento della destinazione d’uso, dovrà essere predisposto da parte del concessionario idoneo piano di ripristino ambientale contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, stimandone il valore e allegando apposita fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente, ai sensi dell’art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;*
- *qualora le opere dovessero interessare terreni vincolati e questi risultassero occupati da terzi senza titolo o senza valido titolo, preventivamente all’istanza di concessione, il Comune è tenuto ad avviare i procedimenti di reintegrazione ai sensi dell’art. 13 della l.r. 29/2009, potendo, in sede di regolarizzazione, esperire una conciliazione stragiudiziale con i soggetti occupanti, ai sensi dell’art. 10 della l.r. 29/2009, da presentarsi nelle modalità di cui al Titolo III capo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, onde evitare che, nelle more, avvengano ulteriori passaggi di proprietà.*

Si ricorda che tutti gli atti attestanti la presenza, ovvero l’assenza, di aree gravate da uso civico sono reperibili presso gli archivi dei Comuni stessi; inoltre:

-gli atti emanati dal 1924 al 1977 sono reperibili, previo appuntamento, presso il Commissariato Usi Civici del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – Tribunale di Torino in C.so Vittorio Emanuele II, 127 (..) ;

-gli atti di competenza Regionale, emanati dal 1978 e per gli anni successivi, sono reperibili, previa richiesta di accesso agli atti preses questo Ufficio (per presentare richiesta di accesso documentale <https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/ufficio-relazioni-pubblico/moduli-fac-simili-per-presentare-una-richiesta-accesso>).

Si rammenta infine che i terreni gravati da uso civico rientrano tra i beni d'interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142 , comma 1, lettera h) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e le autorizzazioni e i pareri di competenza del Settore scrivente concernono unicamente la conformità con la normativa in materia di usi civici, non sostituendo in alcun modo eventuali autorizzazioni richieste dalle normative in materia paesaggistica”.

- Il Comune di Roure (TO) con nota prot. n. 638 del 04.03.2026, comunicava, in tema di verifica degli usi civici sul territorio comunale, che “come da elenco delle terre gravate da uso civico trasmesse alla Regione Piemonte – Ufficio Regionale Usi Civici in data 13.07.1994 prot. 2427, i lavori di cui in oggetto non riguardano terreni gravati da uso civico per quanto di conoscenza di questo Ente”.

- SNAM rete gas S.p.A., Distretto di Carmagnola con lettera Prot. EAM 109618 del 09.12.2025: “Con riferimento alla Vs. pari oggetto inviata tramite posta certificata il giorno 20/11/2025, limitatamente all'area citata, SNAM S.P.A. (Ente gestore di Reti Gasdotti Regionali e Nazionali destinate all'attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 N.164 – attività di Interesse Pubblico) con la presente comunica che, i Vs. lavori, non interferiscono metanodotti di propria competenza.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente al trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Con l'occasione, si rammenta quanto riportato nel D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”, ovvero al punto 1.5 “Gestione della sicurezza del sistema di trasporto”, il quale prevede che gli Enti locali preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta...”.

- Nulla osta di Aeronautica Militare prot. n. M_D AMI001 REG2026 000728 del 28.01.2026, con cui si riferisce che: “1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.10 320 e segg.) a loro servizio.

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra”.

3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);

- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;

- elettrodotti, a partire da 60 Kv;

- piattaforme marine e relative sovrastrutture.

(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a aerosquadraregione1.utp@aeronautica.difesa.it).

- Nota di riscontro di ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ENAC-ANO-02.12.2025-

0175151-P con cui si richiede l'integrazione documentale necessaria per le valutazioni e gli adempimenti di competenza, come segue: *"...In proposito si ritiene doveroso sottolineare che le istanze per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea non sono soggette a silenzio-assenso poiché le determinazioni sono il risultato di procedimenti complessi che riguardano la pubblica incolumità per i quali la normativa comunitaria prevede l'obbligo di emanare provvedimenti espliciti (Corte Giust. UE 28/02/1991, C-360/87), al fine di garantire effettività agli interessi tutelati. La competente Direzione di Enac potrà esprimere il proprio parere esclusivamente in seguito ad azioni svolte dal proponente con le modalità indicate nella presente ed a fronte delle successive analisi e verifiche.*

Al Responsabile dell'istruttoria si chiede di voler informare il proponente e citare nel verbale della prossima riunione la presente nota ed i suoi contenuti.

Per le richieste di parere-nulla osta relative ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, questa Direzione provvede a comunicare agli interessati la determinazione finale sulla compatibilità aeronautica degli impianti e costruzioni che possono costituire ostacolo e/o pericolo alla navigazione a completamento dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 709 e 711 del Codice della Navigazione, solo dopo aver ricevuto i risultati della ricognizione tecnica di ENAV, volta ad identificare possibili interazioni con le procedure strumentali di volo, i sistemi di radionavigazione e le superfici di delimitazione ostacoli di cui al Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, fatte salve le competenze dell'Aeronautica Militare.

Pertanto, al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e avviando, contestualmente, analoga procedura con ENAV, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'applicazione dell'Annesso 15 ICAO, da ottenersi con i tempi previsti dalla procedura pubblicata.

Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, "qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo". La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell'eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente.

Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con Enac per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato:

A. il nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica "MWEB" relativa all'impianto proposto;

o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti:

B. la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente (il sistema di protocollo Enac invia una conferma automatica di ricezione).

Sono da sottoporre sempre ad istruttoria e nulla osta ENAC, quali potenziali pericoli per la navigazione aerea, le seguenti fattispecie:

- impianti a biomasse, discariche, corpi d'acqua aperti, allevamenti, industria manifatturiera, ecc. in prossimità di aeroporti, ovvero attività che costituiscono fonte attrattiva di volatili e/o fauna selvatica (rif. Linea Guida ENAC) entro i 13km dall'aeroporto civile più vicino;*
- ciminiera, attività che comportino emissione di polveri/fumi ovvero emissioni elettromagnetiche, luci fuorvianti/emanazioni laser, anemometri, ecc.;*
- parchi fotovoltaici o a concentrazione solare se ubicati a meno di 6 Km dall'aeroporto più vicino*

ed aventi superficie superiore a 500 m²;

• impianti eolici/anemometri (rif. prot. 13259/DIRGEN/DG del 25/02/2010);

per le quali non è possibile utilizzare lo strumento della dichiarazione asseverata del tecnico (i riferimenti citati sono consultabili sul sito istituzionale dell'Enac).

La mancanza degli adempimenti sopra descritti e dettagliati ai precedenti punti A e B, equivale ad un parere negativo dell'Enac, motivato dalla impossibilità di effettuare l'istruttoria tecnica di competenza finalizzata alla tutela della sicurezza della navigazione aerea e della pubblica incolumità".

In adempimento alle soprariportate prescrizioni di ENAC, si fa richiamo al punto 6. "VALUTAZIONI SU INTERFERENZA AL VOLO" della Relazione Tecnica illustrativa a firma del professionista abilitato e allegata all'istanza di cui all'oggetto, dove a pag. 24 si dichiara che: "Per il sito con coordinate 45.00752222222222; 7.12076111111111 è stata avviata la procedura di verifica preliminare di interferenza con infrastrutture ENAV/ENAC, con apposto il report da cui risulta che non sono state rilevate interferenze con gli aeroporti né con i sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza (RADAR) gestiti da ENAV spa".

- Parere M_D AA0D4A1 REG2026 0002391 06-02-2026 del C.M.E.-COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE: "1: . In esito a quanto rappresentato con l'istanza a riferimento, si esprime **NULLA CONTRO**, per gli aspetti operativi e demaniali di competenza di questa F.A., purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione tecnica presentata.

2. Vista la tipologia delle opere, codesto Ente dovrà attenersi alle Direttive di cui alla Circolare dello STATO MAGGIORE DIFESA n. 146/394/4422 datata 9 agosto 2000, relativa alla segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota e stralcio del "Codice di Navigazione Aerea".

Infine, il Settore Tecnico regionale-Città metropolitana di Torino, premesso che, in fase di sollecito di pronuncia per il rilascio del parere in linea idraulica da parte del suddetto Settore, si riscontrava un disguido nello smistamento dell'invio della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'istanza in oggetto, perfezionatosi in data 03.03.2026, richiedeva alcune integrazioni per le vie brevi, ovvero: - sezione e prospetto del manufatto di scarico acque meteoriche nel Torrente CHISONE;- come è previsto l' ancoraggio alla sponda dello scarico e suo dimensionamento e materiale.

La società richiedente forniva le suddette integrazioni con nota prot. n. 408440 del 17.03.2026, ns. prot. n.13779 del 18.03.2026, a seguito delle quali il Settore Tecnico regionale-Città metropolitana di Torino, con nota prot. n. 13782 del 18.03.2026, così si pronunciava:

(...) Per quanto di competenza del Settore scrivente, ai sensi del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, è previsto un sistema di raccolta delle acque meteoriche dell'intero impianto in progetto. Tale sistema sarà dotato di impianto di disoleazione che deve ridurre la probabilità di sversamenti di olio e idrocarburi ingenerare provenienti dalla macchina elettrica e dalle attività di manutenzione. Come riportato nell'elaborato progettuale "Relazione tecnica illustrativa", l'impianto è anche dotato di un otturatore a galleggiante posizionato sull'uscita dell'acqua dal disoleatore: in caso di manutenzione trascurata e quindi con la sezione di disoleatura colma di liquame, detto dispositivo,

chiudendo la tubazione di scarico, impedisce la fuoriuscita accidentale degli olii al ricettore finale. Il manufatto di scarico proveniente da pozzetto "out" (come da sezione di progetto elaborato n.3g) sarà costituita da tubo PE DN 100 mm che sarà appoggiato su battuto in cls con ricopertura di misto cementato, la sua sporgenza rispetto la sezione d'alveo del Torrente CHISONE è prevista intorno ai 60 cm.

Ciò posto e preso atto della scelta tipologica delle opere effettuata dal progettista, Ing. Piero TRUCCO, senza entrare nel merito della stessa, si esprime esclusivamente ai fini idraulici, **ai sensi del R.D. n. 523/1904, parere favorevole** sul progetto di che trattasi di scarico acque meteoriche in

dx idrografica del Torrente CHISONE, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1. nessuna variazione all'intervento progettato, interferente con il Torrente CHISONE potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;*
 - 2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale dell'ancoraggio alla sponda della tubazione di scarico in progetto, ai sensi delle Norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 17/01/2018);*
 - 3. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;*
 - 4. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;*
 - 5. è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;*
 - 6. il presente parere ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;*
 - 7. il parere si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione del Settore scrivente;*
 - 8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;*
 - 9. il parere è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;*
 - 10. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato.*
 - 12. qualora, come previsto nell'Allegato A della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e amministrativa n. 431 del 23 Febbraio 2016, emergesse l'inadeguatezza dello scarico, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione;*
- Il soggetto richiedente dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi. Il soggetto proponente dovrà successivamente richiedere a questo Settore, prima dell'inizio dei lavori, il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dello scarico con tubazione del corso d'acqua Torrente CHISONE ai sensi della L.R. n. 12/2004 e del*

regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16.12.2022 e s.m.i.”

Considerato che, per le altre Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Viste le integrazioni documentali prodotte dalla Società istante, come richieste dai sopramenzionati Enti.

Dato atto che, con riferimento all'area interessata dall'infrastruttura in oggetto (insistente su parte della particella n. 144, Fl. 29 del Comune di Roure (TO) di proprietà di Enel Green Power S.p.A., del gruppo ENEL, per la quale inizialmente era stata richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera) a seguito di frazionamento e acquisizione a favore di e-distribuzione Spa, della particella 165, Fl. 29, censita al C.T. e al C.F. del Comune di Roure (TO), come da atto di compravendita e relativa costituzione di servitù di elettrodotto interrato e aereo MT/BT e del diritto di passaggio pedonale e carraio del 22.07.2026 (registrato giusta note di trascrizione Reg. n. 6630, 6631, 6632 del 24.07.2026 c/o Ufficio prov.le di Torino-sede di Pinerolo) trasmesse con nota del 31.07.2026, ns. prot. n. 36020 del 04.08.2026) la Società istante risulta avere conseguito la piena disponibilità dell'area in oggetto.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ancorchè la conclusione del procedimento sia avvenuta decorsi 180 giorni dalla data di avvio dello stesso, tenendo conto delle esigenze istruttorie rappresentate dagli Enti e Soggetti coinvolti, come sopra riportato.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- D.P.R. n. 616/1977;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- DPCM 08.07.2003;
- D.Lgs. n. 330/2004;
- D.M. 29 Maggio 2008;
- l.r. n. 56 /1977 e s.m.i.;
- l.r. n. 3/2023;
- l.r. n. 7/2005 e s.m.i.;
- art. 17 della l.r. 23/2008;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,;

determina

1. di dare atto della conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi

ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-bis L. 241/90, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare il progetto per l’**“Autorizzazione unica regionale a costruire, esercire e modificare la rete e l’impianto di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, alla tensione di 15 e 30 kV per la ricostruzione del CENTRO SATELLITE 15/30 Kv “LOMBROSO”** in Comune di ROURE (TO), ad istanza della società e-distribuzione Spa, sulla particella 165, Fl. 29, censita al Catasto del Comune di Roure (TO) di cui risulta avere piena disponibilità, come dettagliato in premessa.

2. di stabilire che ai sensi dell’art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace.

3. di adottare, ai sensi dell’art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi Decisoria e, pertanto, viste le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la Società richiedente e-distribuzione Spa alla costruzione, gestione e all’esercizio della suddetta infrastruttura elettrica.

4. la Società e-distribuzione Spa dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali, nonché quelle contenute negli assensi, pareri, nulla osta allegati e riportati nella presente determinazione, meglio dettagliati in premessa.

5. La presente determinazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

6. Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società e-distribuzione Spa dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 08.07.2003 e s.m.i..

8. La Società e-distribuzione Spa dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell’entrata in esercizio delle opere.

9. La Società e-distribuzione Spa assume la piena responsabilità in riferimento ai diritti dei terzi, nonché agli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia.

10. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

11. La Società e-distribuzione Spa resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio dell’infrastruttura elettrica tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e

con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

12. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società e-distribuzione Spa.

13. La Società e-distribuzione Spa è incaricata di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come per legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario (o al T.R.A.P. per le materie di cui al R.D. 1775/1933) per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe